

REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che, in attesa della fissazione dei prezzi applicabili nel corso della campagna di commercializzazione 1992/1993, ai fini della determinazione dei prelievi all'importazione è opportuno, a norma del regolamento (CEE) n. 1599/92 della Commissione, del 24 giugno 1992, recante misure conservative e sospensione delle prefissazioni in alcuni settori agricoli⁽⁵⁾, basarsi sui prezzi di entrata in vigore il 30 giugno 1992;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽⁸⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹¹⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattato precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 24. 6. 1992, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁸⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.